STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE imprese per la RIQUALIFICAZIONE del TERRITORIO"

in sigla "A.R.T."

Art. 1.- COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

1. E' costituita un'Associazione denominata **"Associazione imprese di Riqualificazione del Territorio"**, con sede nel Comune di Roma (Rm) in Via Giuseppe Arimondi n. 3b (di seguito "A.R.T.").

2. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, sedi territoriali, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2.- NATURA – FINALITA' – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

1. L'Associazione "A.R.T." è un'associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

2. Essa può aderire a Federazioni, Associazioni ed Enti con finalità analoghe o affini al proprio e si prefigge il seguente scopo:

a) raggruppare nell'Associazione gli imprenditori del settore costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni di immobili operanti su tutto il territorio nazionale;

b) stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia pubblici che privati, Persone Fisiche e/o qualsiasi soggetto, al fine di far ottenere ai propri Soci vantaggi e/o agevolazioni inerenti la propria attività imprenditoriale;

c) assistere e tutelare i Soci in funzione del proprio ruolo di imprenditori e datori di lavoro, nei confronti degli enti pubblici e privati e nei confronti dei lavoratori e delle relative associazioni sindacali;

d) curare per conto dei soci gli aspetti amministrativi inerenti la propria attività imprenditoriale.

2. Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione può, tra l'altro:

-) rappresentare la categoria, ogniqualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l'apporto dell'Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati. In particolare l'associazione partecipa: i) alla stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro, sia a livello nazionale che territoriale; ii) agli organismi partecipativi previsti dalla contrattazione collettiva ad ogni livello; iii) alle commissioni di certificazione e di conciliazione opportunamente istituite;

-) designare propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente sia pubblico che privato;

-) promuovere ed organizzare incontri o corsi di formazione;

-) favorire la collaborazione con analoghe associazioni;

-) svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciale.

3. Qualora se ne presenti l'opportunità, l'Associazione potrà essere articolata sul territorio nazionale con organismi appositamente costituiti. Il consiglio direttivo redigerà apposito regolamento circa l'istituzione e il funzionamento delle articolazioni territoriali.

4. l'Associazione, al fine di fornire i servizi da mettere a disposizione degli associati, potrà stipulare convenzioni sia con gli stessi associati che con soggetti esterni alla sua organizzazione, ovvero con consulenti o società esperti in:

- diritto del lavoro;
- formazione;
- certificazione;

- software;
- progettazione e controllo di sistemi di qualità e modelli organizzativi;
- sicurezza sul lavoro;
- privacy;
- organizzazione aziendale;
- coaching e sviluppo delle risorse umane;
- contabile, paghe e contributi;
- bancaria, assicurativa e finanziaria;
- approvvigionamento di macchinari e/o materiali speciali;
- ambiente, merci anche pericolose, rifiuti;
- certificazione energetica degli edifici,
- efficientamento energetico
- energie rinnovabili
- accreditamento ISO (qualità, sicurezza, ambiente, responsabilità sociale, etc.)
- attestazione S.O.A impiantistica;
- ricerca tecnologica;
- gestione impianti termici, caldaie;
- certificazioni di conformità: messa a terra impianti;

L'elenco ha solo titolo esplicativo e non esaustivo;

5. L'associazione potrà effettuare:

- ricerche di mercato al fine di individuare i prodotti ottimali necessari per lo svolgimento dell'attività dei soci sia sotto il profilo della qualità che del prezzo, eventualmente anche stipulando convenzioni per il Loro acquisto;
- corsi di formazione (e-learning), seminari, dibattiti, incontri e convention promuovendo indagini di mercato, marketing, geomarketing, etc., anche mediante il confronto con esperti esterni all'Associazione, ovvero con altre Associazioni del medesimo settore o ad esso collegato.

L'Associazione, per lo svolgimento della sua attività, potrà eventualmente organizzarsi in Commissioni composte da più membri operanti nel medesimo settore di attività, con almeno un rappresentante del Consiglio Direttivo.

Art. 3.- MARCHIO

1. L'Associazione è contraddistinta dalla sigla "A.R.T." e da un marchio, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

2. La sigla e il marchio sono segni distintivi e di immagine dell'Associazione. Tutti i Soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione.

3. E' fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 4.- REGOLAMENTI

1. I Regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

Art. 5.- AMMISSIONI – ISCRIZIONI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinate dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti in maniera uniforme per tutti i soci, affinché sia garantita l'effettività del rapporto associativo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. Tutti gli associati iscritti da almeno sei mesi hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. Possono essere Soci dell'associazione le imprese in qualunque forma costituite operanti nel settore costruzioni, ristrutturazioni, impiantistica e manutenzioni con sede su tutto il territorio nazionale aventi almeno un lavoratore dipendente.

3. La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei Regolamenti deve essere redatta ed inviata con le modalità telematiche individuate in un apposito regolamento. Il Consiglio direttivo, o suo delegato, valuta la domanda. In assenza di delibera di ammissione decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di adesione, la stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Socio per l'annualità in corso.

4. Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego all'adesione solamente nel caso in cui il richiedente abbia trascorsi in conflitto con gli scopi sociali e l'interesse dei soci, se l'ammissione può pregiudicare la reputazione dell'associazione, se il richiedente eserciti una delle attività previste al secondo comma del presente articolo o nel caso in cui sia sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.

5. L'adesione in qualità di socio è rinnovata tacitamente per l'anno successivo salvo disdetta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata o nelle modalità eventualmente stabilite dal Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

6. Il "Contributo Associativo d'ingresso" e la "Quota associativa annuale" sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa", e non rivalutabili.

7. I Soci hanno il diritto/dovere di partecipare attivamente all'attività dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

8. I Soci possono utilizzare la sigla ed il marchio dell'Associazione esclusivamente per dimostrare di essere iscritti all'Associazione.

9. I Soci hanno l'obbligo di versare il "Contributo Associativo d'ingresso" ed una "Quota Associativa periodica", che verrà determinata nella misura e con le modalità stabilite dai Regolamenti.

10. I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti.

11. La qualifica di Socio si perde: per dimissioni volontarie, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità nel versamento delle quote previste dallo Statuto, per comportamento scorretto, per la perdita dei requisiti e per le cause eventualmente previste dai Regolamenti.

Art. 6.- STRUTTURA E ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;

2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, o dietro compenso nei limiti concessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea dei soci. Non è in ogni caso consentito corrispondere, anche in natura, ai componenti del Consiglio Direttivo emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni dal D.P.R. 10/10/1994 n.645 e dal D.L. 21/5/1995 n.239, convertito nella Legge 3/8/1995 n.336, e loro successive e anche future modifiche o integrazioni.

Art. 7.- ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti i Soci in regola con gli adempimenti Statutari e dei Regolamenti.

2. Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il versamento del "Contributo Associativo d'ingresso", se dovuto, e della "Quota Associativa periodica". Nel caso in cui l'ordine del giorno dell'assemblea preveda l'elezione di cariche sociali, il diritto di voto, limitatamente a tale deliberazione, viene escluso ai soci iscritti da meno di sei mesi dalla data in cui si svolge; parimenti agli stessi è inibita la possibilità ad essere candidati alle cariche elettive.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che con la cadenza prevista dallo Statuto, ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo dovrà tuttavia convocare l'assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in regola con le norme Statutarie e Regolamentari.

4. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.

5. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede. Il direttivo può, mediate una delibera, fissare un numero legale minimo per la validità dell'adunanza in seconda convocazione.

6. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'associazione, sarà tuttavia necessario:

a) per la validità delle assemblee: che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto;

b) per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti in tale sede.

7. L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno e, in ogni caso, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

8. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo;

- alla modificazione dello Statuto;

- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

9. L'Assemblea è convocata mediante convocazione pubblica affissa nella bacheca ufficiale nella sede dell'Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Di norma, salvo diversa delibera dell'assemblea ed in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art. 8.- CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove tra cui il Presidente e il Vice Presidente. Dura in carica tre esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili.

2. In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

3. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solamente i soci aventi diritto di voto.

4. Il direttivo uscente nomina a maggioranza una commissione elettorale di tre soci aventi diritto al voto per presiedere le elezioni e le operazioni elettorali.

5. L'elezione del direttivo avviene sulla base di liste concorrenti. Ogni lista indica il proprio candidato presidente e un numero di candidati al consiglio direttivo fino al massimo elegibile. Viene eletto Presidente il candidato la cui lista raccoglie il maggior numero di voti. I membri del consiglio direttivo vengono eletti in base al metodo D'Hondt e alle preferenze personali dei singoli candidati.

6. In caso di parità di voti per l'elezione del Presidente si dovrà procedere al ballottaggio. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione associativa e se persiste la parità prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.

7. Il Consiglio Direttivo può investire i propri componenti di specifici ruoli, quali per esempio Segretario e Tesoriere, se non nominati dall'Assemblea.

8. Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procederà con la nomina dei primi dei non eletti alle ultime elezioni; in caso di mancanza dei primi dei non eletti dovranno essere indette le elezioni per i soli posti vacanti alla prima assemblea utile. I membri del direttivo eletti in questa votazione restano in carica come gli altri membri fino alla scadenza di mandato originaria del direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

10. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, elaborerà i Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere confermati dalla prima Assemblea utile dei Soci.

11. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Commissioni e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6, dell'Art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

12. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso o a dipendenti dell'Associazione.

13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; è convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vicepresidente.

14. L'assenza ingiustificata a 3 riunioni del Comitato Direttivo comporta la decadenza automatica dall'organo stesso con il subentro del primo dei non eletti.

15. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con un preavviso di almeno 2 (due) giorni con convocazione individuale inviata a mezzo raccomandata o pec.

16. Il Consiglio direttivo con delibera a maggioranza può sfiduciare il Presidente. In questo caso nella stessa seduta andrà votato a maggioranza tra i membri del direttivo un reggente che avrà il compito di convocare l'assemblea dei soci alla prima data utile e comunque con almeno 60 giorni di preavviso per eleggere un nuovo direttivo.

17. Il Presidente è tenuto a presiedere e a convocare il Consiglio Direttivo con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti in carica.

Art. 9.- PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

- Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci e nomina tra i membri del direttivo un Vice Presidente.
- Il Presidente Presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Art. 10.- ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 aprile successivo il Consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

3. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini individuati all'Articolo n.2. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11.- FINANZE E PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai "Contributi Associativi d'Ingresso";

b) dalle "Quote Associative annuali";

c) da versamenti volontari degli associati;

d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

e) da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

f) da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale.

g) da corrispettivi specifici richiesti ai soci per eventuali servizi resi dall'associazione

Art. 12.- SCIOGLIMENTO

1. L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile;

c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo n.7.

2. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 13.- RINVIO NORMATIVO

Per tutto **quanto** non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro.